

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2473)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**  
(STAMMATI)

di concerto col **Ministro della Difesa**  
(FORLANI)

col **Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(ANDREOTTI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,  
concernente misure urgenti in materia tributaria

ONOREVOLI SENATORI.

1) La caduta del tasso di cambio della lira verificatasi con accentuata progressione in queste ultime settimane costituisce un fattore di ulteriore aggravamento della difficile situazione economica in cui il Paese da tempo versa. Si è posta pertanto l'indeclinabile esigenza di fronteggiare il fenomeno con adeguate misure sia di carattere economico e finanziario sia di natura fiscale; quest'ultime specificamente dirette a procurare all'Erario entrate aggiuntive da destinare al contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

A tale scopo è stato adottato l'unito decreto-legge, la cui legittimità trova fondamento nei motivi che l'hanno determinato, oltre che nell'oggetto medesimo delle disposizioni emanate.

Il provvedimento, pur rivolto a conseguire un immediato incremento del gettito tributario, non opera indiscriminatamente nei diversi settori impositivi, ma tende ad inter-

venire selettivamente secondo criteri che rispondono al duplice intento di preservare le linee fondamentali del sistema tributario, cercando anzi di renderlo più coordinato e maggiormente perequato, e di colpire con un più oneroso gravame fiscale quei prodotti il cui consumo concorre notevolmente ad aggravare il *deficit* della bilancia commerciale.

2) A tali criteri si ispira l'istituzione di una imposta — e di una corrispondente sovrimposta di confine — sul gas metano, puro o in miscela con altri gas, utilizzato per autotrazione, previsto nel titolo primo del provvedimento: da tempo era, infatti, avvertita la necessità di ripristinare l'imposizione fiscale su tale prodotto allo scopo di ristabilire, anche sul piano tributario, una condizione di equilibrio tra i prodotti impiegati nell'autotrazione ed evitare ingiustificate situazioni di privilegio che alterano la concorrenzialità sul mercato dei singoli prodotti.

Nei primi nove articoli del decreto è fissato l'assetto legislativo della nuova im-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sta, la cui compiuta disciplina sarà integrata dalle norme di attuazione che in base all'articolo 10 il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare.

La misura dell'imposta è stata stabilita in modo da poter pervenire alla determinazione di un prezzo di vendita del prodotto che, tenuto conto del suo diverso potere energetico rispetto alla benzina ed ai gas di petrolio liquefatti (G.P.L.), sia economicamente equilibrato.

Obbligati al pagamento dell'imposta sono gli esercenti di impianti di estrazione e di produzione del gas nonchè gli esercenti di reti di metanodotti. Costoro sono in grado di determinare con assoluta esattezza la quantità del prodotto destinato al consumo per autotrazione e nei loro confronti è agevole seguire i controlli necessari. Tenuti al pagamento della sovrimposta sono viceversa soltanto quegli operatori economici che importano il prodotto in contenitori che ne rivelano la specifica destinazione.

È da rilevare che la sovrimposta, per la sua natura di diritto di confine, trova la sua disciplina nelle disposizioni delle leggi doganali.

Il pagamento dell'imposta è effettuato direttamente dal soggetto obbligato sulla base di una dichiarazione mensile che è tenuto a presentare al competente Ufficio delle imposte di fabbricazione e attestante la quantità di prodotto immesso in consumo nel mese precedente. Agli UTIF è peraltro riservato il potere di verificare la regolarità delle dichiarazioni presentate e del pagamento effettuato e di procedere alle rettifiche delle dichiarazioni e dei versamenti inesatti. Agli stessi uffici è altresì demandato il potere di procedere a verifiche e riscontri nei luoghi in cui gli esercenti obbligati al pagamento dell'imposta svolgono l'attività (articolo 8). Qualora gli uffici accertino un debito d'imposta superiore a quello denunciato e comunque assolto, ovvero rilevino la completa omissione del pagamento del tributo, provvedono a liquidare l'imposta o la maggiore imposta dovuta e a notificare apposito avviso di pagamento (art. 3)

In conformità a quanto stabilito per altri tributi analoghi, è previsto che i soggetti

tenuti al pagamento dell'imposta prestino una cauzione (art. 4); sono dettate disposizioni in materia di prescrizione del diritto a riscuotere il tributo (art. 7) e sono stabilite sanzioni fiscali per il caso di sottrazione all'accertamento o al pagamento del tributo (articolo 6).

3) Con l'articolo 11 è stata aumentata l'imposta di fabbricazione sulla benzina in misura tale da determinare un'entrata aggiuntiva di lire 50 al litro. Conseguentemente è stata aumentata proporzionalmente l'imposta sui gas di petroli liquefatti.

Anche questa misura risponde agli accennati intenti di ridurre in qualche misura il consumo di un prodotto di esclusiva provenienza estera.

4) Agli indicati criteri si ispira anche il previsto aumento dei tributi gravanti sugli alcoli e sulla birra. Trattasi di tributi che incidono — particolarmente per quanto concerne gli alcoli — su prodotti non di prima necessità, e il cui consumo è in parte notevole alimentato dalle importazioni. Va peraltro tenuto presente che, anche con il previsto aumento, l'incidenza dell'imposta sugli alcoli non risulterà particolarmente gravosa in quanto la misura dell'imposta non ha subito, rispetto a quella prevista nel 1938, un aumento pari al mutato potere di acquisto della moneta.

L'imposta di fabbricazione sugli alcoli è stata elevata da lire 90.000 a lire 120.000 per ettanidro (art. 14) e il diritto erariale è stato aumentato da lire 60.000 a lire 90.000 (articolo 16). L'aumento di questo ultimo tributo risponde anche a necessità di ordine economico di perequare, per quanto possibile, il costo degli alcoli in relazione alle diverse materie prime impiegate per la produzione di essi. Gli aumenti tengono conto degli abbuoni e delle diversificazioni nell'imposizione già esistenti, sicchè il rapporto fra i diversi prodotti sul piano fiscale non viene alterato.

Limitato deve considerarsi l'aumento dell'imposta di fabbricazione sulla birra — da lire 400 a lire 600 per ettolitro e per grado saccarometrico (art. 21) — ove si consideri che la sua incidenza sul prezzo del prodot-

to oscillerà da un minimo di lire 22 ad un massimo di lire 32 al litro, in funzione della gradazione saccarometrica del prodotto.

Con l'occasione si è stabilita una nuova procedura di rimborso della suddetta imposta (art. 23): si tratta di una procedura più semplice che tiene conto delle esigenze dei fabbricanti di birra esportatori, i quali potranno portare a discarico dell'imposta dovuta l'ammontare dei rimborsi cui hanno diritto per i quantitativi di birra esportati.

5) Il titolo II del provvedimento concerne gli aumenti apportati in materia di tasse ed imposte sugli affari.

In particolare è previsto in materia di IVA (articoli 29 e 30):

a) l'esclusione di taluni prodotti dal beneficio dell'aliquota IVA ridotta del 6 per cento: si tratta di generi che — come i prodotti a base di cacao e di cioccolata, i succhi di frutta, le bevande non alcoliche, le acque gassose e minerali — non possono considerarsi di prima necessità. Sotto questo profilo il provvedimento ha pertanto una so stanzaie portata perequativa;

b) la limitazione dell'aliquota IVA del 6 per cento ai soli spettacoli sportivi e teatrali, per i quali soltanto si giustifica la agevolazione in considerazione della loro larga diffusione popolare o del loro elevato contenuto culturale;

c) l'assoggettamento alla stessa aliquota del 30 per cento, prevista per taluni tessuti di alto costo (vicuna, cammello, eccetera) anche dei relativi filati: ciò vale ad eliminare una ingiustificata discriminazione;

d) la precisazione delle caratteristiche dei vini spumanti assoggettati all'aliquota del 30 per cento allo scopo di eliminare le facili evasioni cui si prestava la norma prima vigente, la quale richiedeva, come condizione essenziale, che nell'etichetta fosse specificato che il vino era stato assoggettato a fermentazione naturale in bottiglia;

e) l'applicazione della normale aliquota del 12 per cento per i generi venduti nei pubblici esercizi. A tal fine è stata abrogata la disposizione dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, che prevedeva l'aliquota ridotta del 6 per cento. L'agevolazione,

alla luce dell'esperienza, si è rilevata incongrua, in quanto alterava il regime fiscale proprio dei singoli prodotti e costituiva fonte di rimborsi di imposta non sempre giustificati;

f) l'aumento dal 12 al 18 per cento dell'aliquota sulle autovetture con motore di cilindrata fino a 2000 cc, ed al 35 per cento per quelle di cilindrata superiore;

g) l'aumento al 18 per cento per le acqueviti di vino, di vinaccia e di frutta, e al 35 per cento per le altre acqueviti e per il gin;

h) l'assoggettamento all'aliquota normale del 12 per cento per i fiori e le piante, considerate nel n. 14 della tabella A parte I, relativamente alle cessioni effettuate da soggetti diversi dal produttore agricolo.

6) Vengono aumentate da lire 2.000 a lire 5.000 (art. 31) le imposte fisse di registro e ipotecarie. L'attuale misura delle dette imposte fisse risultava invero troppo esigua e assolutamente sproporzionata al costo del servizio.

Una maggiorazione di lire 5.000 è stata inoltre apportata alle vigenti imposte fisse di registro dovute per gli atti di cessione degli autoveicoli. Attraverso quest'ultimo aumento viene mantenuta inalterata la gradualità dell'imposizione.

È stato esteso (art. 32) all'imposta ipotecaria il principio sancito nel secondo comma dell'articolo 39 della legge di registro, in base al quale l'ammontare dell'imposta non può essere in nessun caso inferiore a quello dell'imposta fissa, colmandosi in tal modo una lacuna esistente nella vigente legge delle imposte ipotecarie.

7) Per il settore delle tasse sulle concessioni governative (art. 33) sono stati previsti ritocchi relativamente alle licenze costituite dai libretti di iscrizione alla televisione e alle autorizzazioni e licenze di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche

Per quanto riguarda l'aumento di lire 1.000 della tassa annuale di concessione governativa sugli abbonamenti alla televisione, si fa rilevare che la misura del tributo è rimasta immutata dal 1956, allorchè fu ridotta allo attuale importo di lire 2.000, rispetto alle

3 000 lire originariamente stabilite con la legge n. 1150 del 1954.

Circa la maggiorazione del 30 per cento delle tasse sulle autorizzazioni e licenze di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, è da considerare che essa viene a colpire attività commerciali che possono sopportare l'esiguo aumento ora apportato, anche in relazione al più elevato importo dei corrispettivi delle prestazioni.

Relativamente al corrente anno deve essere versata un'integrazione pari a tanti dodicesimi delle maggiorazioni apportate alle suddette tasse quanti sono i mesi intercorrenti tra la data di entrata in vigore del decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi cui la tassa si riferisce o della tassa annuale, con arrotondamento per eccesso a lire mille.

8) Alle finalità del provvedimento ed ai suoi criteri ispiratori rispondono infine le disposizioni del titolo III concernenti l'aumento dell'aliquota delle ritenute alla fonte sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali nonché il nuovo regime di versamento delle ritenute stesse da parte delle aziende ed istituti di credito.

L'aumento dell'aliquota delle ritenute in argomento è limitato ad un sol punto, per cui la stessa viene ad essere elevata dal 15 al 16 per cento.

Tenuto conto che la ritenuta di che trattasi costituisce prelievo alla fonte a titolo definitivo, in quanto riferito a redditi che sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo soggetto a tassazione progres-

siva, il lieve inasprimento del prelievo stesso, a carattere proporzionale, deve considerarsi quale strumento di adeguamento alla lievitazione, che, per effetto della svalutazione, si sta verificando per tutte le categorie di reddito, comprese quelle di capitale.

Parimenti si giustifica, nel quadro di un migliore allineamento dei momenti di afflusso all'erario delle somme a qualsiasi titolo dovute per debiti di imposta, l'accelerazione del versamento delle ritenute più volte indicate.

In pratica, col sistema che va correggendosi, le banche trattengono, anche fino a undici mesi dopo le prime ritenute effettuate, le somme trattenute sugli interessi che versano in esattoria entro il termine di due mesi dalla chiusura del periodo d'imposta in cui le ritenute medesime sono state eseguite

La norma adottata scaglionava per le banche i versamenti delle ritenute, stabilendo che entro il 31 luglio deve essere corrisposto, in acconto del versamento definitivo da effettuarsi entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, un importo pari ad un terzo dell'ammontare delle ritenute versate per il periodo di imposta precedente.

Con l'immediata entrata in vigore del provvedimento, si realizza il primo flusso di entrate nelle Casse dello Stato al 31 luglio 1976, mentre la elevazione dell'aliquota della ritenuta trova applicazione, per espressa previsione della relativa norma, sugli interessi maturati successivamente alla entrata in vigore del provvedimento.

Del presente decreto legge si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria.

*Decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 18 marzo 1976.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma della Costituzione;

- Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti in materia tributaria;

Sentito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

### TITOLO I

#### IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

##### Art 1.

È istituita una imposta di consumo sul gas-metano, puro o miscelato con altri gas, usato come carburante nell'autotrazione.

L'imposta è stabilita nella misura di lire 71,42 per metro cubo di prodotto a temperatura di quindici gradi centigradi ed a pressione normale ed è dovuta dagli esercenti di impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti

Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma, confezionati in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

##### Art 2

I soggetti di cui al secondo comma dell'articolo precedente devono presentare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione una dichiarazione attestante i quantitativi di prodotto erogati in ciascun mese per uso di autotrazione. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce.

Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta.

L'imposta deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I soggetti indicati al primo comma devono presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione contenente gli elementi di individuazione degli impianti di cui all'articolo 1, secondo comma, e la descrizione degli apparecchi di misura del gas destinato all'autotrazione.

## Art. 3

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono, anche sulla base degli accertamenti di cui al successivo articolo 8, alla liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta.

L'imposta o la maggiore imposta dovuta deve essere versata entro otto giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento.

## Art. 4.

I soggetti di cui all'articolo 1, secondo comma, devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese dell'anno precedente nel quale è stato immesso in consumo il maggior quantitativo di prodotto soggetto a imposta.

Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata in misura pari all'ammontare dell'imposta per i quantitativi di prodotti presumibilmente immessi in consumo in un mese. La cauzione deve essere prestata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

I soggetti che iniziano l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono preventivamente prestare cauzione nella misura indicata nel precedente comma.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dall'obbligo di prestare cauzione i soggetti di notoria solvibilità. L'esenzione può essere revocata in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

## Art. 5.

Se l'imposta non è versata nei termini stabiliti è dovuta, in aggiunta all'interesse legale, un'indennità di mora nella misura del 6 per cento.

L'indennità è ridotta al 2 per cento se il pagamento è effettuato entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza del termine.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate sono riscosse dal ricevitore doganale con le norme di cui all'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

## Art. 6.

Chiunque sottrae gas metano, puro o miscelato, all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dal presente decreto è punito,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta. La multa non può essere applicata in misura inferiore a lire un milione.

Se la quantità di prodotto sottratto all'accertamento o al pagamento dell'imposta, è superiore a cinquemila metri cubi, oltre la multa, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da lire 50 000 a lire 300 000

La medesima pena pecuniaria si applica per ogni altra violazione delle disposizioni del presente decreto o alle relative norme di attuazione.

## Art. 7.

L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, salvo che l'omesso pagamento non dipenda da fatto costituente reato. In tal caso l'azione si prescrive nel termine di venti anni ancorchè sia intervenuta l'estinzione del reato.

La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui è intervenuta sentenza definitiva.

Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di due anni dalla data di pagamento.

Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'articolo 1 ed è preferito ad ogni altro credito.

## Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente decreto l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia nei luoghi in cui i soggetti indicati nell'articolo 1, secondo comma, esercitano la loro attività sia nei punti di vendita, di apporre bolli e suggelli agli apparecchi e ai meccanismi ivi esistenti e di prescrivere a spese dei soggetti medesimi e dei titolari dei punti di vendita, apparecchi di misura e di riscontro nonchè di imporre la tenuta di apposite scritture contabili.

## Art. 9.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto e alle relative norme di attuazione è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione muniti di speciale tessera di riconoscimento.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 10.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

## Art 11.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 23.070 a lire 29.136 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata con l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346, per il prodotto denominato « Jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 2.307 a lire 2.913,60 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18 000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 18.217 a lire 24 064 per quintale.

## Art 12

Gli aumenti d'imposta stabiliti con il precedente articolo 11 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono da chiunque posseduti, in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denunce devono versare alla Sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta dovuta sulle giacenze dichiarate allegando copia della quietanza di tesoreria alla predetta denuncia.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e controlla che l'imposta versata sia quella effettivamente dovuta. Qualora risulti versata una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.



## Art. 13.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 12 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di quindici giorni stabilito nello stesso articolo 12.

## Art. 14

L'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate da lire 90.000 a lire 120.000 per ettanidro alla temperatura 15°,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

## Art. 15.

Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, e concesso un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 6.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessuno abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite del misuratore meccanico saggiatore.

## Art 16.

Sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, oltre l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine, è dovuto un diritto erariale nella misura di lire 90.000 per ettanidro

Il diritto erariale è stabilito:

— nella misura di lire 40.000 per ettanidro per gli alcoli provenienti dal melasso, comprese le acque alcoliche residuali della fabbricazione di lievito di melasso, nonché dai sottoprodotti della lavorazione butilacetica;

— nella misura di lire 36.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dal sorgo;

— nella misura di lire 37.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dalla canna gentile, limitatamente al quantitativo di 5.300 ettanidri annui;

— nella misura di lire 6.000 per ettanidro per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I diritti erariali nella misura indicata nel secondo comma del presente articolo si applicano soltanto se l'impiego delle materie prime da cui gli alcoli vengono estratti sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

## Art. 17.

È stabilito in lire 40 000 per ettanidro il diritto erariale per gli alcoli provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste ed in lire 12.000 il diritto erariale per l'alcole proveniente dalle carrube e dai fichi.

## Art. 18.

All'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta stabilita dall'articolo 14 del presente decreto.

## Art. 19.

Sulle deficienze in alcole anidro riscontrato nei magazzini fiduciari assimilati ai doganali non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superino le percentuali di cali riconosciuti dalle norme doganali per i prodotti alcoolici depositati nei magazzini doganali.

## Art. 20.

Sono esentati dal diritto erariale di lire 90.000 previsto dal precedente articolo 16 o possono essere assoggettati al diritto erariale ridotto previsto dallo stesso articolo gli alcoli importati provenienti da materie vinose o dalle materie prime per cui è previsto il diritto erariale ridotto, qualora da apposito certificato riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, risulti che, in base alla legislazione dei Paesi di provenienza, i prodotti siano stati ottenuti sotto vigilanza finanziaria continuativa e siano stati esercitati i medesimi controlli sulle materie prime e sui prodotti finiti previsti dalla legislazione italiana.

## Art. 21.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 400 a lire 600 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado

Le frazioni di grado superiori a 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente Laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerate come birra anche i suoi succedanei.

## Art. 22.

Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con il precedente articolo 21 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

A tale uopo il possessore del prodotto a norma del precedente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro i primi dieci giorni successivi alla data predetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato:

- a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;
- b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;
- c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;
- d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;
- e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;
- f) 1,70 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

## Art 23.

L'imposta di fabbricazione da restituire, per esportazioni di birra effettuate dai fabbricanti, sarà, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, portata a discarico dell'imposta dovuta da ciascun fabbricante in base alla dichiarazione di lavoro di cui all'articolo 7 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 24.

Le nuove misure d'imposta e sovrimposta di cui all'articolo 14, con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applicano sugli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti o dei rettificatori di alcoli, nonchè sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e sui prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta, in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nei magazzini fiduciari o viaggianti con destinazione a questi magazzini.

Le nuove misure d'imposta o sovrimposta di cui all'articolo 14, con gli abbuoni eventualmente spettanti si applicano altresì sugli alcoli di produzione nazionale e sui prodotti con essi fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini o depositi fiduciari diversi da quelli indicati nel precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai medesimi magazzini o depositi.

L'aumento dei tributi stabiliti dall'articolo 14 si applica agli alcoli, estratti alcoolici, liquori, acqueviti e profumerie alcooliche, liberi da imposta, da chiunque detenuti anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto in quantità superiore a 200 litri idrati.

## Art. 25.

Il diritto erariale nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 si applica sugli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

La misura del diritto erariale in parola si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

## Art. 26.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 24 e 25, le ditte interessate devono fare denuncia della quantità di alcoli detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale competenti entro quindici giorni dalla data stessa.

## Art. 27.

I maggiori tributi dovuti in base agli articoli 22, 24 e 25 del presente decreto devono essere versati alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del sei per cento. Detta indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

## Art. 28.

Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui agli articoli 22 e 26 o di presentazione di denuncia inesatta si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta o della maggiore imposta dovuta

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dagli stessi articoli 22 e 26

## TITOLO II

## TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI

## Art. 29.

Alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

Tabella A, parte II, i numeri 38, 39, 40, 54, 62 e 64 sono soppressi e il n. 61 è sostituito dal seguente:

n. 61) acqua (v.d. ex 22.01)

Tabella A, parte III, il n. 4 e la nota al n. 1 sono soppressi: il n. 1 è sostituito dal seguente:

n. 1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali.

Tabella B, il n. 27 è soppresso e i numeri 10 e 21 sono sostituiti dai seguenti:

n. 10) filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tali filati o tessuti;

n. 21) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia.

L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, è abrogato.

## Art. 30.

Per le cessioni e le importazioni di autovetture con motore di cilindrata fino a 2000 c c, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento, per le cessioni e le importazioni

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle autovetture di cui al n. 16 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del trentacinque per cento

Per le cessioni e le importazioni di acqueviti di vino, di vinacce e di frutta l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici al diciotto per cento, per le altre acqueviti e per il gin l'aliquota è elevata dal trenta al trentacinque per cento.

Per le cessioni dei prodotti elencati nella Tabella A, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto medesimo l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento.

All'articolo 74 del decreto indicato nel comma precedente è aggiunto il seguente comma:

« Per gli spettacoli, giochi, esclusi quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile delle imposte sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'articolo 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione della imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio ».

## Art. 31.

Sono elevate a lire 5.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

Le imposte fisse di registro di cui all'articolo 7 della tariffa allegato A, parte I, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono elevate di lire 5.000 ciascuna.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

All'articolo 2 della Tariffa allegato A, parte II, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 2.000 » sono sostituite con le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 5.000 ».

## Art. 32

La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, si applica anche alle imposte ipotecarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635.

Agli articoli 13 e 14 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, le parole: « col minimo di lire 2.000 » sono soppresse.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle successioni apertesesi dopo tale data.

## Art. 33.

La tassa sulle concessioni governative prevista dal n. 125, lettera *b*), della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è aumentata del cinquanta per cento

Le tasse sulle concessioni governative previste dai numeri 53, 54, 55 e 56 della stessa Tariffa e successive integrazioni e modifiche sono aumentate del trenta per cento

Il nuovo importo di tassa determinato ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, deve essere arrotondato alle lire mille superiori, quando presenta una frazione inferiore.

Per i provvedimenti amministrativi previsti dalla Tariffa anzidetta nei numeri indicati nei commi precedenti, soggetti a tasse di rilascio di rinnovo o annuali, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state corrisposte o siano dovute le predette tasse, devono essere versati tanti dodicesimi della differenza tra la tassa corrisposta o dovuta e quella prevista dal presente provvedimento quanti sono i mesi interi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale.

L'importo dell'integrazione di cui al precedente comma deve essere arrotondato alle mille lire superiori, quando presenta una frazione inferiore.

L'integrazione deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto mediante versamento su conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro abbonamenti radio di Torino, utilizzando i moduli contenuti nell'apposito libretto di abbonamento, relativamente alla tassa indicata nel primo comma, e mediante versamento su conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, relativamente alle tasse indicate nel secondo comma.

Per il mancato pagamento nel termine stabilito dell'integrazione dovuta ai sensi dei precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641

## TITOLO III

## MODIFICAZIONI AL REGIME DELLE RITENUTE SUGLI INTERESSI

## Art. 34.

È elevata dal quindici al sedici per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 35.

Entro il 31 luglio di ciascun anno le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare direttamente all'esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, una somma pari ad un terzo delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, versate per il periodo d'imposta precedente.

## Art. 36.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1976.

LEONE

MORO — STAMMATI — FORLANI — COLOMBO —  
ANDREOTTI — DONAT - CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO